

Modifiche della delibera n. 58 in materia di sostentamento del clero e determinazioni conseguenti

Per tener conto del carico economico aggiuntivo gravante sui sacerdoti, secolari e religiosi, che svolgono il servizio di docenti stabili e ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane, negli Istituti accademici equiparati e negli Istituti superiori di scienze religiose e per stabilire il criterio da seguire per determinare la quota della remunerazione dovuta dalle parrocchie personali al parroco e ai vicari parrocchiali, la 59^a Assemblea Generale ha modificato la delibera CEI n. 58 (Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi).

In particolare, relativamente al primo punto, è stato deciso l'inserimento delle citate categorie di sacerdoti tra quelle destinatarie di punti aggiuntivi per i particolari oneri connessi con l'esercizio del loro ufficio, restando al Consiglio Permanente la competenza a determinare il relativo numero, come già avviene per le altre categorie.

Quanto al secondo punto, al fine di confermare il principio generale in forza del quale ogni ente ecclesiastico è tenuto a provvedere almeno in parte alla remunerazione dei sacerdoti addetti al suo servizio e in considerazione dell'inapplicabilità del meccanismo della "quota capitaria", adottato per le parrocchie territoriali, stante la difficoltà di determinare con precisione il numero dei fedeli afferenti una parrocchia personale, è stata attribuita al Vescovo diocesano la competenza a stabilire la remunerazione dovuta dalla parrocchia personale al parroco e ai vicari parrocchiali, stabilendo altresì che detta somma non può essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dal Consiglio Permanente.

Le citate modifiche sono state rese esecutive dalle determinazioni approvate dal Consiglio Episcopale Permanente che, nella sessione del 21-24 settembre 2009, ai sensi del novellato articolo 6 della delibera n. 58, ha stabilito il numero dei punti aggiuntivi spettante ai sacerdoti, secolari e religiosi, che svolgono il servizio di docenti stabili e ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane, negli Istituti accademici equiparati e negli Istituti superiori di scienze religiose nonché la somma minima che in ogni caso deve essere garantita dalla parrocchia personale al parroco e ai vicari parrocchiali, e ha deciso che queste determinazioni entrino in vigore il 1° gennaio 2010.

Decreto di promulgazione delle delibere
dell'Assemblea Generale

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 698/2009

DECRETO

La Conferenza Episcopale Italiana, nella 59^a Assemblea Generale del 25-29 maggio 2009, ha esaminato e approvato con la prescritta maggioranza due distinte delibere che modificano l'articolo 2, § 2, lettera *c*), e l'articolo 4, § 3, primo capoverso, lettera *a*) della delibera n. 58 («Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi»), approvata il 1° agosto 1991, concernenti rispettivamente l'attribuzione di punti aggiuntivi ai sacerdoti docenti e ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche e negli Istituti superiori di scienze religiose, e l'individuazione del criterio per stabilire la quota della remunerazione dei parroci e dei vicari parrocchiali a carico delle parrocchie personali. Contestualmente all'indicata modifica dell'articolo 4, § 3, primo capoverso lettera *a*), è stato modificato anche l'articolo 6 della medesima delibera.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, per mandato della stessa Assemblea, dopo aver ottenuto la debita *recognitio* della Santa Sede con lettera della Segreteria di Stato n. 3701/09/RS del 7 luglio 2009, in conformità al can. 455, §§ 2-3 del codice di diritto canonico e ai sensi degli articoli 16, § 3, e 27, lettera *f*), dello statuto e dell'articolo 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» le delibere nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 29 settembre 2009

ANGELO CARD. BAGNASCO
Presidente

✠ MARIANO CROCIATA
Segretario Generale

Recognitio della Santa Sede

SEGRETERIA DI STATO

N. 3701/09/RS

Dal Vaticano, 7 luglio 2009

Signor Cardinale,

la Congregazione per i Vescovi ha qui trasmesso il testo delle modifiche che la LIX Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana ha apportato al testo dell'articolo 2, § 2, lettera *c*) e dell'articolo 4, § 3, primo capoverso, lettera *a*), della delibera n. 58 («Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle Diocesi») e per la quale Vostra Eminenza ha chiesto la *recognitio* della Santa Sede, ai sensi del can. 455 § 2 del Codice di Diritto Canonico.

Al riguardo, mi prego di comunicarLe l'autorizzazione di questa Segreteria di Stato, alla quale spetta la competenza in merito.

Profitto della circostanza per confermarmi con sensi di distinto ossequio

di Vostra Eminenza
dev.mo
TARCISIO Card. BERTONE

A Sua Eminenza
il Sig. Cardinale ANGELO BAGNASCO
Presidente della Conferenza Episcopale Italiana
ROMA

Conferenza Episcopale Italiana

La 59^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTA la delibera CEI n. 58;
- CONSIDERATA l'opportunità di riconoscere i particolari oneri connessi all'esercizio dell'ufficio di docente stabile e di ufficiale a tempo pieno delle Facoltà Teologiche e degli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo 15 novembre 1984;
- AI SENSI del can. 455 del codice di diritto canonico e dell'art. 16 dello statuto della C.E.I.,

delibera

L'art. 2, § 2, lettera c) della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*) è così modificato:

“c) per tener conto dei particolari oneri connessi all'esercizio del loro ufficio, è attribuito un numero determinato di punti aggiuntivi:

- ai Vescovi e a coloro che sono *in iure* ad essi equiparati;
- ai Vescovi incaricati della cura di più diocesi;
- ai sacerdoti che esercitano l'ufficio di vicario generale o di vicario episcopale;
- ai parroci incaricati della cura di più parrocchie o di parrocchie molto estese o di parrocchie aventi più di quattromila abitanti; ai parroci incaricati dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola pubblica; ai parroci che svolgono il ministero di cappellano negli istituti di prevenzione e di pena ai sensi della legge 4 marzo 1982, n. 68, fermo restando che nel caso di concorso di due o più delle fattispecie indicate l'attribuzione in favore del parroco viene operata una sola volta, con riferimento a quella che prevede il maggior numero di punti;
- ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane;”.

Conferenza Episcopale Italiana

La 59^a Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana

- VISTA la delibera CEI n. 58;
- TENUTO CONTO che per la parrocchia personale, costituita ai sensi della seconda parte del can. 518 del codice di diritto canonico, non trova applicazione il principio territoriale;
- RILEVATA la necessità di stabilire i criteri per la determinazione della remunerazione dovuta dalla parrocchia personale al parroco e ai vicari parrocchiali;
- VISTO l'art. 75, commi secondo e terzo, delle Norme approvate con il Protocollo 15 novembre 1984;
- AI SENSI del can. 455 del codice di diritto canonico e dell'art. 16 dello statuto della C.E.I.,

delibera

1. L'art. 4, § 3, primo capoverso, lettera *a*) della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*) è così modificato:

“*a*) la parrocchia è tenuta ad assicurare al parroco o al parroco *in solidum* moderatore una somma mensile pari al prodotto di una determinata quota capitaria per il numero degli abitanti della circoscrizione parrocchiale, al vicario parrocchiale o al parroco *in solidum* non moderatore una somma pari al 50%, ovvero, qualora goda di altri redditi di cui all'art. 3, una somma pari al 25% della remunerazione dovuta al parroco. Per coloro che esercitano i predetti uffici in più parrocchie le somme come sopra determinate sono ulteriormente ridotte della metà. La parrocchia personale è tenuta ad assicurare una remunerazione pari alla somma stabilita dal Vescovo diocesano, che non può in ogni caso essere inferiore al minimo periodicamente stabilito dalla C.E.I.;”.

2. L'art. 6 della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*) è così modificato:

“Le determinazioni previste dalle disposizioni dell'art. 2, § 3, dell'art. 4, §§ 1, 3 e 4, dell'art. 4 *bis*, § 1 e dell'art. 5 sono adottate dal Consiglio Episcopale Permanente previa, se possibile, consultazione delle Conferenze Episcopali Regionali.”

Decreto di promulgazione delle determinazioni
del Consiglio Episcopale Permanente

Conferenza Episcopale Italiana

Prot. n. 699/2009

DECRETO

Il Consiglio Episcopale Permanente, nella sessione del 21-24 settembre 2009, ha esaminato e approvato le determinazioni concernenti taluni meccanismi di calcolo della remunerazione del clero.

Con il presente decreto, nella mia qualità di Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, in conformità all'art. 72 del Regolamento della CEI promulgo attraverso la pubblicazione nel «Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana» le determinazioni nel testo allegato al presente decreto.

Roma, 29 settembre 2009

ANGELO CARD. BAGNASCO
Presidente

✠ MARIANO CROCIATA
Segretario Generale

Conferenza Episcopale Italiana

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTI l'art. 1, lettere *i*) ed *l*) e l'art. 2, §§ 2, lettera *c*) ultimo alinea e 3 della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*);
- AI SENSI dell'art. 6 della stessa delibera e dell'art. 23, lettera *p*) dello statuto della C.E.I.,

approva
la seguente determinazione

1. Per tener conto dei particolari oneri connessi all'esercizio del loro ufficio, ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio con la qualifica di professore ordinario, straordinario e associato o come ufficiali a tempo pieno nelle Facoltà teologiche italiane e negli Istituti accademici equiparati e ai sacerdoti secolari e religiosi che prestano servizio in qualità di docenti o di ufficiali a tempo pieno negli Istituti superiori di scienze religiose eretti nelle diocesi italiane vengono attribuiti 10 punti.
2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2010.

Conferenza Episcopale Italiana

Il Consiglio Episcopale Permanente

- VISTO l'art. 4, § 3, primo capoverso, lettera *a*) della delibera CEI n. 58 (*Testo unico delle disposizioni di attuazione delle norme relative al sostentamento del clero che svolge servizio in favore delle diocesi*);
- AI SENSI dell'art. 6 della stessa delibera e dell'art. 23, lettera *p*) dello statuto della C.E.I.,

approva
la seguente determinazione

1. La parrocchia personale è tenuta ad assicurare al parroco una somma mensile non inferiore a euro 52,00, al vicario parrocchiale o al parroco *in solidum* non moderatore una somma pari al 50%.
2. La presente determinazione entra in vigore il 1° gennaio 2010.